

REP. N.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale (n. marche da bollo) identificativo marche da bollo:

n. del

n. del

n. del

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONVENZIONE/CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI "GIOVANNI PAOLO II" UBICATI IN POZZOLO FORMIGARO VIA FRASCHETA, CON ESCLUSIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A PALESTRA COMUNALE, DEL BOCCIODROMO, DEL CAMPO DA TENNIS E DEL FABBRICATO PER IL PATTINAGGIO A ROTELLE;
CIG 7909955D59

L'anno duemila..... (.....) addì (.....) del mese diin nella Residenza Municipale in Piazza Castello n. 1 – Pozzolo Formigaro (AL) – avanti a me Segretario Generale, autorizzato a rogare gli atti in forma Pubblica-Amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il Comune di Pozzolo Formigaro (Cod. Fiscale - p. IVA n.), di seguito definito "Concedente", con sede in Piazza Castello n. 1 – Pozzolo Formigaro (AL), rappresentato dal Dott., nato a il ___/___/___, Responsabile del Servizio Area Tecnica domiciliato per le sue funzioni presso la Residenza Municipale, il quale interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso ed in esecuzione alla Determinazione n. del

E

....., (C.F.:) nato a il ___/___/___ domiciliato a in Via/Piazza....., in qualità di della ditta (P.IVA:) con sede in Via/Piazza n. di seguito indicato come "Concessionario", i quali si trovano nelle condizioni prescritte dalla vigente legge notarile e rinunciano, d'accordo fra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni. Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Segretario Generale mi sono accertato, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto

PREMESSO CHE

Il Comune è proprietario dell'impianto sportivo comunale Giovanni Paolo II sito in via Frascheta; Con Deliberazione C.C. n. del è stata approvato lo schema di Convenzione/Contratto e conseguentemente autorizzata l'indizione della procedura di gara per l'affidamento della gestione di parte delle strutture dell'Impianto Sportivo Comunale per una durata massima, tenuto conto di eventuali interventi migliorativi, di anni 6, definendo i criteri da porre a base della procedura di selezione;

Con Determinazione n. del è stato indetto il bando che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione;

Il Responsabile del Servizio con proprio atto di Determinazione n. ___/___/___ del ___/___/___ ha chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dal Concessionario ed approvato gli esiti del bando, aggiudicando la gestione a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e Finalità della Concessione

La presente Convenzione/Contratto ha per oggetto l'affidamento della «Gestione per anni 3 dell'Impianto Sportivo Comunale "Giovanni Paolo II" con esclusione del fabbricato adibito a Palestra Comunale, del fabbricato per il Pattinaggio a Rotelle, del campo del Bocciodromo e del

campo da Tennis fino al 31/12/2021» Tale Concessione consiste nella gestione di un Pubblico Servizio.

Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l'area in concessione.

Il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire l'Impianto Sportivo Comunale assume come proprie le seguenti finalità sociali:

- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l'attività sportiva;
- promuovere l'uso delle strutture da parte dei gruppi, delle Associazioni e degli Enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta; e garantire la più ampia diffusione dell'Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l'utilizzo gratuito da parte degli Istituti Scolastici del Comune come disciplinato nella presente Convenzione/Contratto;
- altre attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive suindicate ed autorizzate dal Comune;

L'utilizzazione dell'impianto sportivo dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.

La gestione dell'Impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L'utenza dovrà essere sensibilizzata all'utilizzo rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.

La presente Convenzione comprende il piano di conduzione tecnica di cui all'art. 9.

Articolo 2 – Oggetto della Concessione - Luogo di esecuzione

Il Comune concede al Concessionario la gestione di parte dell'Impianto Sportivo Comunale "Giovanni Paolo II", come descritto nella Planimetria allegata al presente atto come parte integrante dello stesso e come di seguito specificato:

1. impianto sportivo comprendente

- n. 2 campi di calcio con fondo in erba (n. 1 per il gioco a sette e n.1 per il gioco a cinque);
- n. 1 campo da beach volley (con riserva di utilizzo da parte dell'ASD Pozzolese, vedi art 10)

Il Gestore ha diritto inoltre di utilizzare n. 1 locale spogliatoio posto nel volume accessorio adiacente al fabbricato per il pattinaggio a rotelle.

2. strutture/aree di pertinenza (esclusi i 2 campi calcio) comprendente:

- area gioco bimbi posta in adiacenza al fabbricato Bar
- tutte le aree esterne poste all'interno del centro sportivo (aree verdi, percorsi pedonali, percorsi carrabili, aiuole etc.) (censite al catasto fabbricati come segue: Codice Comune G961 – Sezione Urbana POZ – Fog. 25 – Map/Part. 1189 Sub. 1)
- bar sito all'interno della struttura, (censito al catasto fabbricati come segue: Codice Comune G961 – Sezione Urbana POZ – Fog. 25 – Map/Part. 1189 Sub. 2).

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario;

Vengono esclusi dall'oggetto della presente concessione il fabbricato adibito a Palestra Comunale, il fabbricato adibito al Pattinaggio a rotelle, i campi del bocciodromo e del tennis, e ogni altra struttura non espressamente indicata al precedente comma ubicata all'interno dell'Impianto Sportivo.

Articolo 3 – Durata della Concessione

La durata della Concessione è fissata in anni tre (3), con decorrenza dalla firma della presente Convenzione/Contratto e fino al 31/12/2021.

Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo articolo 10, la durata potrà essere ampliata sino ad un massimo di anni sei (6) con decorrenza dalla firma della presente Convenzione/Contratto.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà, di Revoca della Concessione in oggetto da esercitarsi mediante preavviso non inferiore a tre mesi, in caso di necessità di pubblico interesse ovvero per una diversa valutazione degli interessi pubblici che costituiscono il presupposto del provvedimento concessorio. In caso di Revoca, ai sensi della presente disposizione, della Concessione da parte

del Comune di Pozzolo Formigaro, trova applicazione l'art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i., **fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 21 in materia di indennizzo al Concessionario.**

La Convenzione può essere prorogata, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione, per un periodo massimo di sei mesi nelle more dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del soggetto affidatario per la gestione dell'Impianto Sportivo in oggetto.

Articolo 4 – Valore della Concessione

Il Valore complessivo presunto della concessione, per una durata massima di anni sei tenuto conto di eventuali interventi migliorativi e compresa l'opzione della proroga di sei mesi, è pari ad €..... IVA esclusa.

Tale importo è stato determinato sulla base del prospetto finanziario.

Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Pozzolo Formigaro poiché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei Servizi gestiti dal Concessionario.

Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

Articolo 5 – Modalità di utilizzo degli Impianti e delle Attrezzature

L'accesso agli Impianti Sportivi da parte di gruppi o Associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all'utilizzo. Il Concessionario è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall'Amministrazione Comunale.

A - Utilizzo dell'impianto sportivo

Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:

1. L'impianto dovrà essere aperto a tutti gli appassionati delle discipline sportive secondo un calendario che concili le esigenze dell'utenza pubblica con quelle delle Associazioni/Società sportive. Copia del calendario dovrà essere consegnata ogni anno al Settore Servizi Sportivi.
2. Tutte le Associazioni e le Società (sportive e non) potranno utilizzare gli Impianti nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo le Società sportive interessate dovranno presentare domanda al Concessionario tramite i propri associati, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati.
3. Tutte le Società, Associazioni e Gruppi sportivi che utilizzano l'Impianto Sportivo devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L'impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo.
4. Tutti coloro che utilizzano l'Impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all'impianto stesso e/o ad altre persone.
5. Le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli Impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
6. Gli atleti e gli allenatori accedono all'area di gioco e prima di entrare nello spogliatoio – bagni – sono tenuti (specialmente nelle giornate di pioggia) a pulire le scarpe su appositi spazi.
7. Durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo degli impianti garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori.
8. Prima di utilizzare l'impianto, gli utilizzatori dovranno verificare eventuali danni e li comunicheranno tempestivamente, al Concessionario che procederà conseguentemente.

B – Utilizzo degli spogliatoi

L'utilizzo del locale spogliatoio dovrà limitarsi ai periodi strettamente necessari all'attività svolta.

Prima di utilizzare l'impianto, l'utente è invitato a verificare eventuali danni ed a comunicarli tempestivamente al Concessionario che procederà conseguentemente.

Quando gli spogliatoi non sono usati le luci dovranno essere spente e i rubinetti dell'acqua chiusi;

L'uso delle docce dovrà essere rispettoso dei normali tempi di utilizzo e dovranno essere evitati sprechi di acqua potabile;

I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

È vietato lasciare oggetti di valore all'interno degli spogliatoi ed in ogni caso Il Concessionario non è responsabile di eventuali furti.

Resta direttamente a carico del Gestore la sorveglianza del corretto utilizzo dei locali, l'apertura e chiusura degli stessi nonché la pulizia dei locali in oggetto, compreso il corridoio di accesso, alla fine di ogni singolo utilizzo.

Il Gestore potrà inoltre richiedere e utilizzare gli ulteriori locali spogliatoio del fabbricato per il pattinaggio a rotelle, esclusivamente per lo svolgimento di tornei, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale da richiedere entro 30 giorni dalla data d'inizio del torneo in questione. Resta sempre, anche in questo caso, a carico del Gestore la sorveglianza del corretto utilizzo dei locali, l'apertura e chiusura degli stessi nonché la pulizia di tutti i locali utilizzati al termine di ogni singolo utilizzo.

C – Mancato rispetto delle regole di utilizzo

Il Concessionario provvederà a pubblicare e divulgare le modalità e le regole di utilizzo degli spazi e degli impianti mediante la pubblicazione del regolamento all'interno degli impianti e mediante avvisi e comunicazioni ai responsabili delle Associazioni, Società e Gruppi utilizzatori e appendendo nei luoghi di svolgimento delle attività un regolamento apposito.

Nel caso di ripetuto mancato rispetto delle regole da parte degli utilizzatori, il Concessionario potrà sospendere l'uso dell'impianto.

D - Tariffe

Le tariffe relative al servizio sono deliberate annualmente dall'Amministrazione Comunale e dovranno essere riscosse direttamente dal Concessionario.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale garantisce all'Associazione sportiva A.S.D. Pozzolese, compatibilmente con l'attività programmata del gestore, l'utilizzo del campo da Beach-Volley con il solo rimborso delle spese di energia elettrica per l'illuminazione dell'area di gioco se dovute.

Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso degli impianti, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune. Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.

Qualsiasi spesa relativa alla riscossione della tariffa è a totale carico del concessionario.

Articolo 6 – Orari di utilizzo delle Strutture

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto, eventualmente differenziati per stagione (estiva ed invernale), che consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.

Negli orari di apertura dell'impianto dovrà essere garantito un servizio di controllo delle persone che accedono all'impianto.

Fatta salva la possibilità di proporre diverse articolazioni viene indicato il seguente orario quale periodo massimo di apertura:

– dalle ore 8,30 alle ore 1,00 per tutti giorni della settimana compreso i festivi, con esclusione del lunedì in cui la chiusura viene fissata alle ore 19,00.

In ogni caso a prescindere dall'ordinario orario effettuato è posto a carico del gestore l'obbligo di apertura del bar in occasione di qualsiasi manifestazione e/o evento organizzato nel centro sportivo da parte delle associazioni sportive che utilizzano le strutture comunali.

Articolo 7 - Personale del Concessionario - norme applicabili

Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti. Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall'art. 17 della presente convenzione.

In particolare, il Concessionario individuerà come previsto all'art. 13 il referente responsabile degli impianti e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio.

Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti.

Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.

Norme in materia di lavoro

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

Norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le eventuali attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario deve:

- nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune;
- predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, tabelle di istruzioni, ecc.;
- sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
- provvedere, in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 marzo 1998, alla designazione degli incaricati dell'Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Comune con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Articolo 8 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Concessionario, da utenti o da terzi stesso o causati di utenti e/o terzi.

Articolo 9 - Obblighi ed Oneri a carico del Concessionario

Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell'impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:

1. L'impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune gratuitamente per le manifestazioni ivi previste, compresi i servizi per le iniziative sportive che l'Amministrazione Comunale intenderà promuovere, senza recare pregiudizio all'attività ufficiale del Concessionario. Per le manifestazioni effettuate dal Comune di Pozzolo Formigaro il Concessionario sarà esonerato dalla responsabilità per danni sempreché l'evento dannoso non sia ad esso imputabile;

2. Presenza di personale addetto al pronto intervento durante gli eventi sportivi per eventuali interventi sugli impianti (elettrico, termico, antincendio, ascensore, ecc.);
3. Provvedere all'integrazione degli arredi e delle attrezzature eventualmente mancanti;
4. Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Concessionario, per tutta la durata della concessione.
5. Creazione di apposita partita I.V.A. e obbligo di tenuta di bilancio e rendiconto annuali e pluriennali (nelle forme indicate dalle norme contabili prescelte).
6. Domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato all'affidatario e/o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento delle utenze di energie elettrica, acqua, depurazione, smaltimento rifiuti con intestazione al concessionario medesimo dei relativi contratti. Il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro 20 giorni dalla firma della convenzione. Nelle more della volturazione dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario proprietario. Alla scadenza della concessione il concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al concessionario entrante. Spetterà al concessionario uscente l'eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il concessionario uscente e il concessionario entrante alla presenza di un rappresentante dell'Ufficio Comunale.
8. Obbligo del rispetto di quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica».
9. Obbligo di fornire le prestazioni offerte in sede di gara.
10. Osservanza delle normative in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e prevenzione incendi relativamente a: formazione, istruzione e presenza della squadra di intervento antincendio.
11. Con la presenza di pubblico è altresì necessaria da parte del Concessionario acquisire la "licenza di esercizio di pubblico spettacolo" ai sensi degli artt. 80 e 68 del TULPS.
12. Il Concessionario in base al DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", deve garantire la gestione della sicurezza. In particolare deve nominare un responsabile della sicurezza che dovrà essere presente durante l'attività insieme ad un numero adeguato di addetti all'emergenza in possesso di attestato di idoneità tecnica antincendio ai sensi del DM 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio....". Dovrà predisporre un piano di sicurezza (piano di emergenza) contenente questi elementi di base:
 - Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
 - Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura;
 - Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
 - Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga;
 - Le procedure atte a garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
 - La predisposizione dell'idonea segnaletica di sicurezza;
 - La redazione del Piano di emergenza.
1. Osservanza delle norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente, anche per la prestazione di servizi affidati a terzi.
2. Applicazione delle tariffe indicate dall'Ente. Le tariffe vengono incamerate direttamente dal Concessionario.
3. Obbligo di copertura assicurativa per Responsabilità Civile derivante da danni a terzi (cose e/o persone) per un massimale minimo di € 3.000.000,00 a favore di operatori, utenti e pubblico dell'impianto sportivo.
4. Mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva.

5. Responsabilità delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.
6. Osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune.
7. Comunicazione immediata al Settore competente di tutte le circostanze, i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività negli impianti.
8. Il servizio di conduzione dell'impianto è rilevante ai fini IVA e troveranno applicazione le vigenti norme in materia.
9. È fatto divieto di installare in tutto l'impianto "slot machines" o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d'azzardo.

Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione del presente atto.

B- PUNTO RISTORO

Il Concessionario potrà utilizzare il locale di bar e ristoro, presente all'interno dell'impianto, previo il rilascio di tutti i pareri preventivi e le necessarie autorizzazioni.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, il quale sarà tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di concessione e non saranno trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

Resteranno a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest'ultimo potrà chiedere al Concessionario l'apertura dei punti ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.

C- AFFISSIONI PUBBLICITARIE

Il Concessionario può gestire la pubblicità all'interno degli impianti assumendosi tutti gli oneri derivanti, previa presentazione al Comune della dichiarazione e del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsti dagli artt.8 e 9 dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 in materia di imposta sulla pubblicità.

La pubblicità esposta deve essere riferita all'attività propria del Concessionario o dei suoi sponsor, comprese le manifestazioni temporanee che si svolgono all'interno dello stadio.

In entrambi i casi il contenuto dei messaggi pubblicitari non deve essere contrario alla morale e all'ordine pubblico.

D- PIANO DI CONDUZIONE TECNICA

Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, di approvvigionamento, custodia e guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» allegato alla presente convenzione.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dall'Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 20.

F- RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Il Concessionario si impegna a sostenere le spese relative ai consumi per la fornitura di gas metano, dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, telefoniche e le spese di asporto rifiuti (TARI) ecc. nella misura del 100%.

Il Concessionario dovrà provvedere, con effetto immediato ed entro 20 giorni dalla firma della convenzione sportivo a proprie spese, al cambio di intestazione di tutte le bollette ove tecnicamente possibile.

Si precisa che a carico dell'utenza elettrica relativa al bar di cui alla presente convenzione gravano anche i consumi connessi all'utilizzo del bocciodromo, che sono esclusi dalla presente convenzione e non oggetto di concessione, pertanto le relative spese saranno oggetto di riparto e rimborsate al concessionario/gestore da parte della società affidataria.

G- MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Concessionario dovrà provvedere:

- alla pulizia di tutti gli spazi in concessione, rastrellatura delle foglie, dei rami e delle immondizie cadute sul terreno di gioco e sulle aree ad esso pertinenti: n. 1 interventi alla settimana;
- al taglio dell'erba dei campi di gioco, rastrellatura dei campi da gioco ed asporto con pulizia finale generale, bagnatura dei campi in terra e relativo passaggio con apposito tappeto per livellamento terreno, compreso taglio dell'erba lungo il perimetro dei campi: n. 1 interventi alla settimana e comunque ogni volta che verrà segnalato dall'Amministrazione;
- alla risemina dei campi di gioco, con miscuglio di sementi particolari selezionati, appositamente predisposti per terreni destinati ad attività sportive. Alla fine di ogni campionato e semine integrative su segnalazione dell'Amministrazione;
- all'asporto dei rami tagliati, eliminazione delle sterpaglie, dei rami secchi e dei cascami di potatura e deposito in apposito contenitore: ogni volta che sarà necessario, o su segnalazione dell'Amministrazione comunale;
- al trattamento antiparassitario, anticrittogamico delle piante e degli arbusti eseguito con prodotti consentiti dalla legge e con personale munito di patentino: n. 1 interventi all'anno e comunque secondo necessità;
- alla manutenzione ordinaria e pulizia delle caditoie, chiusini, pozzetti di ispezione della fognatura bianca e nera e delle tubazioni esterne di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana: ogni 6 mesi e comunque secondo necessità;
- al controllo e manutenzione ordinaria dell'impianto idrico e dell'impianto d'irrigazione, compresa la stazione di pompaggio, le tubature, l'impianto centrale di controllo e di comando, le aste levabili e gli irrigatori. Interventi rientranti nella manutenzione ordinaria per la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate in modo tale da rendere l'impianto funzionante: ogni 6 mesi e comunque secondo necessità;
- al controllo ed immediata segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali anomalie dell'impianto elettrico e del relativo quadro di comando, dell'impianto del gas metano, della caldaia murale dell'impianto di riscaldamento e per la produzione di acqua calda: verifica da eseguirsi ogni giorno in mattinata, segnalando immediatamente per iscritto all'Amministrazione Comunale (anche via fax) eventuali anomalie riscontrate;
- alla manutenzione ordinaria delle panchine e di tutte le attrezzature sportive e segnatura dei campi di gioco;
- alla manutenzione di tutte le aree verdi e/o aiuole, siepi, arbusti etc... poste all'interno del centro sportivo effettuate secondo le migliori tecniche di giardinaggio per garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo. A titolo meramente esplicativo dovranno essere adottate tutte le cure necessarie (sfalci, potature, pulizie e/o scerbature, trattamenti ed irrigazioni) per garantire il loro mantenimento e favorire il loro sviluppo vegetativo;
- al taglio e la raccolta di tutte le aree inerbite poste all'interno degli impianti sportivi, da eseguirsi almeno ogni 15 giorni e comunque con una frequenza tale da garantire il decoro degli impianti stessi ed in modo che la stessa non superi mai i 10 cm di altezza compreso il deposito in apposito contenitore per il conferimento nei tempi e modi stabiliti dalla ditta affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale;

Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, garantendo i livelli di confort, sicurezza ed igiene necessari, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Sono a carico del Concessionario le eventuali modifiche o innovazioni dallo stesso richieste per attività non sportive, che dovessero richiedere nuove autorizzazioni per impiantistica, agibilità ed omologazione dell'impianto. Tali interventi dovranno essere espressamente autorizzati dal Settore competente, effettuati in ottemperanza a tutte le norme di legge e senza alcun costo a carico del Comune.

H- MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicati:

1. riparazione a rottura dei componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature;

2. manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione dei campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, qualora danneggiati a seguito di eventi atmosferici;
3. sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti;
4. opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
5. cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
6. ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo);
7. straordinarie manutenzioni per la messa a norma;

Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.

Restano sempre in carico al Comune l'esecuzione di lavori od opere per l'ammmodernamento, il completamento e l'esecuzione di nuovi impianti che l'Amministrazione intenda adottare, senza che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione.

Non potranno essere apportate modifiche all'impianto, se non a seguito di autorizzazione formale da parte del Comune.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, sino alla revoca dell'affidamento.

Articolo 10 - Interventi migliorativi all'Impianto

Il Concessionario, entro 36 mesi dalla consegna, dovrà aver compiutamente realizzato le opere e le prestazioni con oneri e spese a proprio carico, sotto elencate, e inviato il relativo certificato di agibilità/omologazione.

Tali interventi sono descritti nella relazione allegata, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente l'impegno formale, da parte del legale rappresentante della società a garanzia della loro esecuzione.

Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune.

Articolo 11 - Attività di controllo dell'Amministrazione Comunale

È piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, anche con il supporto di personale esperto, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal Concessionario alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell'impianto sportivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tenere conto delle indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente.

Articolo 12 - Canone

Le parti convengono di fissare in € _____ + IVA il canone mensile posticipato che il concessionario dovrà corrispondere, entro il 10 del mese successivo, al Comune per la concessione in uso e gestione dell'impianto.

Articolo 13 - Referente del Servizio

La responsabilità della concessione ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dal Concessionario, il

cui nominativo sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio.

Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all'orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).

Articolo 14 - Continuità del Servizio

Il Servizio oggetto della presente Concessione è da considerarsi di Pubblico Interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Concessionario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici» e s.m.i..

In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L'emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.

Articolo 15 - Esecuzione in Danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sulla fideiussione che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Articolo 16 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca _____/la Società Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _____, nato a _____, il _____ codice fiscale _____.

Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte del Concessionario nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 53ZH0H.

Articolo 17 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative

Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

È infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario dovrà stipulare una polizza di R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una

specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), per un massimale minimo unico di €. 3.000.000,00 per sinistro. Dovrà essere estesa anche responsabilità verso il proprietario dell'immobile (rischio locativo) ed alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale). La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all' Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.

Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Articolo 18 - Sicurezza

Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, Il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l'adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e

l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario

L'attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, d.lgs. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 «Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture» dell'Autorità Anticorruzione).

Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Concessionario per l'erogazione del servizio.

Articolo 19 - Penalità - Clausole Risolutorie

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i Regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente Convenzione.

Il Concessionario riconosce all'Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

Per ogni mancato rispetto del Piano di Utilizzo offerto in sede di gara e allegato alla presente Convenzione €. 100,00.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il

diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali quest'ultimo rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate.
- cause imputabili all'Amministrazione Comunale.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penali è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato si procederà al recupero della penalità a carico del Concessionario mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;

La Convenzione/Contratto si risolve "ipso jure" ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- perdita del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio se ricorre;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di Legge, dei Regolamenti e degli obblighi previsti nella presente Convenzione;
- inosservanza delle norme di Legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate di cui alla presente Convenzione, ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
- arbitraria sospensione dell'attività o ingiustificata chiusura dell'Impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
- in caso di reiterate violazioni (almeno due nell'arco di un anno) per fatti o eventi contrari all'ordine pubblico di cui al T.U.L.P.S., in particolare in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 e relativa normativa attuativa Regionale;
- destinazione dell'immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
- violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
- altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario;
- mancata applicazione di tariffe previste dal Comune;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tutti i casi di risoluzione della Convenzione/Contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 C.C. e viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di compensare l'eventuale credito del Concessionario con quello dell'Ente per il risarcimento del danno.

Sono escluse cause di forza maggiore debitamente comprovate o cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 20 - Garanzia Definitiva

Il Concessionario ha costituito per i termini di durata della Concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a €.

_____ , mediante Polizza Fidejussoria n. _____ del

_____ , con scadenza _____ rilasciata da _____.

Articolo 21 – Revoca e Decadenza della Concessione

Il Comune si riserva la facoltà di Revocare la Concessione e quindi recedere dalla Convenzione/Contratto collegata, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con PEC, per comprovate ragioni di Pubblico Interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d'urgenza che non consentono indugi.

Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla Decadenza della Concessione, con un preavviso di mesi tre, oltre che nelle ipotesi che determinano la risoluzione automatica della Convenzione/Contratto ex art. 1456 C.C. di cui al precedente articolo 19 ultima parte, anche nei seguenti casi:

- a) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli Immobili e degli Impianti;
- b) qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
- c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il Pubblico Servizio.
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- e) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
- f) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre le attività di cui alla presente Convenzione, ovvero sia prevista l'Interdizione dai Pubblici Uffici;

L'atto di Decadenza è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La Decadenza della Concessione è disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

La Revoca e la Decadenza della Concessione comportano l'immediato obbligo per il Concessionario di restituire l'impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta economica (risarcimento, indennizzo o a qualsiasi altro titolo) potrà essere avanzata dal quest'ultimo al Comune, in deroga, limitatamente a tale ipotesi, al disposto dell'art. 21 quinquies L. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 176 co.4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di Decadenza il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l'importo del canone annuo rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno e, a tal fine, il Comune potrà escutere la cauzione definitiva prestata a titolo di garanzia.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di Revoca per comprovate ragioni d'interesse pubblico. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'Impianto.

Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti al presente articolo.

Articolo 22 - Recesso

È facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dalla Convenzione/Contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, mediante preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a quest'ultimo mediante PEC.

L'esercizio della facoltà di recesso determinerà la Revoca della Concessione.

Dalla data di efficacia del Recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Articolo 23 - Cessione di azienda e modifica ragione sociale del Concessionario

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991 e

l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia, entro sessanta giorni, presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 24 - Subconcessione

È vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi, "in toto" o anche parzialmente, la gestione degli Impianti Sportivi affidati in concessione oggetto della presente Convenzione.

È consentita la subconcessione limitatamente alla gestione dell'eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 9 lettera B.

In caso di inottemperanza a tale divieto la Convenzione/ Contratto deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subconcedere, nei limiti sopra indicati, deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Articolo 25 - Domicilio del Concessionario

Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il municipio del Comune di Pozzolo F.ro.

Articolo 26 - Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.

Articolo 27 - Descrizione e Inventariazione dei beni e consegna dell'Impianto

All'inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Concessionario nello stato di fatto e diritto in cui esse si trovano previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall'inizio della concessione.

All'inizio della gestione il Concessionario ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Concessionario, alla:

- a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
- b) verifica del loro stato d'uso e manutenzione;
- c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;
- d) redazione dell'inventario.

Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario.

All'atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all'uopo indicato.

In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d'ufficio all'esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell'eventuale maggiore danno.

I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.

Entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.

Articolo 28 - informativa e trattamento dati personali (Regolamento UE 2016/679 –GDPR)

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento è il Comune di Pozzolo Formigaro, con sede in Piazza Castello, 1 - 15068 Pozzolo Formigaro, tel. 0143417054, e-mail: segreteria@pozzoloformigaro.gov.it, pec: infopozzolo@legalmail.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati è l'avv.to Massimo RAMELLO nominato R.D.P. del Comune di Pozzolo Formigaro;

Finalità e base giuridica del trattamento:

il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Pozzolo Formigaro acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Pozzolo Formigaro ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Eventuali destinatari:

I dati trattati dal Comune di Pozzolo Formigaro potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Pozzolo Formigaro conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art 43 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte.

La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato sono garantiti al Concessionario i diritti di informazione, accesso e rettifica di cui agli artt.13,14, 15 e 16 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Qualora quest'ultimo volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, potrà prendere contatto con il Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Articolo 29 - Disposizioni generali e finali

Il rapporto tra il Comune di Pozzolo Formigaro ed il Concessionario si configura come atto di Concessione Amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un Servizio Pubblico.

Il Servizio dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:

- dalla presente Convenzione;
- dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i. limitatamente alle disposizioni applicabili alla presente Convenzione.
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione Legislativa e Regolamentare vigente in materia;

Per quanto non regolamentato dalla presente Convenzione/Contratto si rinvia alle disposizioni di Legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

La presente Convenzione/Contratto sarà soggetta ad eventuale registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

Il Responsabile del Servizio Gestione
Beni Demaniali e Patrimoniali

.....

Il Concessionario

.....

Il Segretario generale

.....